



Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

Oggetto: Determina Dirigenziale per ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) IN AMBITO SCOLASTICO: MOTIVAZIONI, CRITERI E LIMITI

Sono molteplici le esigenze cui risponde la valutazione di questa Amministrazione scolastica di avvalersi di un Broker Assicurativo (vedi nota [1a] in Scheda tecnica) come consulente per l'assistenza relativa all'aspetto assicurativo:

1. LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO E ACQUISIZIONE DI KNOW HOW

Non sono reperibili tra il personale dell'Istituto Scolastico specifiche competenze professionali quali quelle richieste in materia di tecnica assicurativa. Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività. Il deficit di *know how* (competenze specifiche), può essere colmato attraverso l'affidamento al Broker Assicurativo sia in relazione allo studio del rischio da assicurare, che alla predisposizione di un contratto di assicurazione favorevole all'Istituto, conforme al Canone di "Adeguatezza" (vedi nota [2] in Scheda tecnica), che all'assistenza nella gestione delle polizze e dei sinistri.

2. TUTELA DELL'ENTE SCOLASTICO

L'affidamento al Broker Assicurativo consente all'Istituto Scolastico di tutelarsi dagli eventuali costi aggiuntivi, e dai conseguenti rischi, derivanti da un contratto che, formulato in modo non appropriato, potrebbe far scaturire contenziosi nei confronti dell'Ente Scolastico. L'apporto consulenziale del professionista inoltre tutela l'Amministrazione scolastica da possibili errori nella gestione del processo di denuncia e di gestione dei sinistri. Anche in questo caso, questo genere di errori, potrebbero generare contenzioso nei confronti dell'Amministrazione (vedi nota [1c] in Scheda tecnica).

3. SEMPLIFICAZIONE

L'affidamento al Broker Assicurativo consente all'Istituto Scolastico di semplificare la procedura di affidamento del contratto al fornitore di servizi assicurativi (vedi nota [1b] e [3] in Scheda tecnica).

L'incarico di consulenza al Broker non potrà invece includere il trasferimento delle funzioni di selezione, scelta della Società o della Compagnia di Assicurazione e gestione amministrativa, esclusive e tipiche dell'Amministrazione scolastica.

4. ASSENZA DI ONEROSITÀ DIRETTA

Il contratto per la gestione dei servizi assicurativi (mandato di intermediazione assicurativa – brokeraggio assicurativo) è inteso dalla normativa come un "onere indiretto" per l'Amministrazione scolastica. Le commissioni, i rimborsi e le spese legate all'incarico, sono a totale carico delle Compagnie Assicuratrici con cui l'Ente stipulerà il contratto di assicurazione.

Firmato digitalmente da MARIATERESA AMODIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

Resta altresì inteso che la commissione del broker non influisce sul premio di polizza in quanto è componente dovuta dalla Compagnia Assicuratrice alla rete commerciale e non costituisce un costo aggiuntivo per l'Amministrazione scolastica (vedi nota [1d] in Scheda tecnica).

5. IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Per il conferimento dell'incarico di brokeraggio, alla luce delle indicazioni del Nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'Amministrazione procederà con l'Affidamento Diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. a), cioè senza procedura negoziata per mezzo di confronto comparativo, poiché il valore stimato *ex ante*, (prima dell'affidamento del servizio), per tutta la durata contrattuale, pari a 3 anni, ammonta a € 1.500,00 (millecinquecento/00) e quindi inferiore, anche per i casi di poliennalità, sia alla soglia fissata sia nel Regolamento europeo (€ 140.000,00), sia alla soglia fissata all'Art. 45, comma 2, lett. a) Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*, il quale prevede che: «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture [...] di importo superiore a 10.000,00 euro».

In relazione all'aspetto economico non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'Art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36.

L'importo è stato stimato considerando i premi assicurativi pagati dall'Istituto Scolastico nel corso dell'anno 2025 sulle polizze attualmente in essere e nelle percentuali percepite dal broker nel mercato di riferimento, moltiplicate per la durata massima del contratto, ovvero 5 anni.

Pur trattandosi di un onere indiretto l'istituto scolastico, nella Decisione di aggiudicazione l'Amministrazione, come indicato dall'ANAC, valorizzerà a zero l'importo stimato relativo al Codice Identificativo di Gara (CIG) da inserire in tutta la documentazione di affidamento e nel contratto di brokeraggio (vedi nota [4] in Scheda tecnica).

SCHEDA TECNICA

1. L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO – BROKER ASSICURATIVO

a. La natura giuridica dell'Intermediazione Assicurativa - Brokeraggio Assicurativo

Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto il riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento con la legge n. 792 del 20 novembre 1984 (attraverso la quale è stato istituito l'Albo Professionale di categoria), poi sostituita dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - *Codice delle assicurazioni private*. La normativa riguardante il brokeraggio assicurativo è contenuta nel titolo IX del Codice e nel successivo Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. Il Codice delle assicurazioni private raggruppa tutta la normativa relativa al settore delle assicurazioni, tra cui la definizione e la regolamentazione dell'attività del Broker assicurativo. Dal punto di vista indicativo, il Quaderno n. 4, emanato dal Ministero dell'Istruzione nell'ottobre 2021, non solo garantisce l'assoluta legittimità da parte dell'Amministrazione scolastica all'impiego del broker assicurativo, alla luce di: «procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi assicurativi» come anche richiamato all'Art. 43, comma 7, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Firmato digitalmente da MARIATERESA AMODIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

b. Operatività del broker assicurativo

Il Broker assicurativo, a differenza dell'Agente di assicurazioni, rappresenta l'Istituto Scolastico e non le Società assicuratrici, e si rivolge a queste ultime allo scopo di reperire sul mercato le migliori soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze della scuola. Il broker non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio *problem solver* per la scuola, in grado di concentrare in sé le caratteristiche del professionista e del consulente, e offrire soluzioni personalizzate sulla base delle singole esigenze specifiche. Il broker è un esperto del settore assicurativo, fondamentale per affrontare problematiche che richiedono una particolare analisi e inquadramento sotto il profilo dell'individuazione delle tipologie di rischio e delle forme di copertura più appropriate, ovvero per avvalersi di competenze qualificate al fine di ricercare le condizioni più sicure e vantaggiose presenti sul mercato.

c. Doveri e tutele verso gli assicurati

L'art. 119 - Doveri e responsabilità verso gli assicurati, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - *Codice delle Assicurazioni Private*, afferma che i Broker Assicurativi rispondono in solido dei danni arrecati con il proprio operato o dei propri dipendenti, collaboratori o incaricati per l'attività svolta, anche se i danni sono conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Inoltre, in ottemperanza all'Art. 110 - Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche – comma (3), dello stesso Codice, il broker assicurativo è tenuto a stipulare polizza per la Responsabilità Civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, a norma di legge, con massimale di almeno € 1.250.000,00 per ciascun sinistro e di € 1.850.000,00 annui, globalmente per tutti i sinistri. Per il Broker, ottemperare a queste disposizioni normative, è un obbligo e una precisa garanzia per l'Istituto Scolastico.

d. La remunerazione del broker assicurativo

Il panorama delle modalità con cui è remunerato il broker per l'attività di intermediazione è piuttosto ampio. Nel caso specifico della scuola e più universalmente nella P.A., la remunerazione del broker è all'interno del compenso che viene erogato dalla Società Assicuratrice alla propria Rete Agenziale.

Con la Sentenza n.179/2008 A, la Corte dei Conti afferma che: "[...] si nega la specifica onerosità del contratto di assicurazione, se c'è un broker, in quanto per il cliente il premio finale resta invariato [...]". In maniera assolutamente analoga, si sono espressi istituti specifici (TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 6/5/2009 n. 1368; TAR Abruzzo, sez. Pescara, 26/7/2006 n. 397, Corte dei Conti Lombardia, Sez. giurisd., 15/12/2004 n. 1536, Corte dei Conti, I App, 17/4/2008 n. 179,), ultima, solo in ordine di tempo, l'AVPC - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la Determinazione n. 2, del 13 marzo 2013.

Giova, infine ricordare la posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto".

Firmato digitalmente da MARIATERESA AMODIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163

BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it

www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

2. I CONTRATTI ASSICURATIVI CONFORMI AI CANONI DI "ADEGUATEZZA"

Il Canone di Adeguatezza è un concetto ampiamente sperimentato in materia di responsabilità da collocamento di prodotti assicurativi complessi presso i potenziali Clienti. In estrema sintesi, il contratto adeguato non è semplicemente un articolato di clausole complessivamente favorevole all'assicurando (cui si potrebbe provvedere anche mediante consulenza legale), bensì è l'opzione migliore – date le esigenze assicurative del cliente – tra le offerte di copertura realisticamente reperibili sul mercato.

All'obbligo legale del broker di delineare un contratto "adeguato" corrisponde un ulteriore livello di garanzia per l'Amministrazione assicuranda: nell'eventualità di copertura inefficace per negligenza del consulente, infatti, sarebbe ravvisabile la sua responsabilità in proprio nei confronti del cliente.

Mentre per confezionare un contratto "favorevole" all'assicurando è sufficiente avere un buon bagaglio culturale di diritto delle assicurazioni, un contratto "adeguato", richiede un'attenta attività informativa presso il cliente, un esteso sondaggio delle formule contrattuali disponibili sul mercato e infine la capacità di stendere un contratto che incorpori le predette informazioni risultando efficace per l'assicurando ma altresì allettante per il mercato assicurativo. Un bando selettivo che assorbisse un contratto "favorevole" all'Amministrazione, ma non preceduto da un'attenta analisi del mercato, rischierebbe di tradursi in una gara deserta, con conseguente ritardo nell'acquisizione del servizio da parte dell'Istituto scolastico.

È opportuno infine, sottolineare la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP - Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC), nella parte in cui dispone che *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'Amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"*.

3. AVVALERSI DEL BROKER GENERA ECONOMIE IN TERMINI DI GESTIONE NELLA SELEZIONE DELL'ASSICURATORE

La maggiore complessità delle procedure selettive consiste nel dover mettere a confronto articolati contrattuali complessi e tutti apparentemente equipollenti. L'Istituto Scolastico, per risolvere questo problema, dovrebbe quindi tendere a porre la competizione tra le Società Assicuratrici non sulle condizioni di contratto, che la stazione appaltante dovrebbe pre-determinare, bensì su parametri più oggettivi come il premio pro-capite annuale o sull'importo dei massimali. Come ricordato in relazione all'Adeguatezza del contratto, risulta probabile che, laddove l'Amministrazione Scolastica tentasse da sola a imporre unilateralmente le condizioni di contratto al mercato assicurativo - cioè a quella platea di imprese che invece è abituata a dettare le proprie "condizioni generali" anche per via del gap informativo - le gare andrebbero facilmente deserte. È qui che potrebbe soccorrere la figura del broker, le cui competenze sono sufficientemente ampie da includere lo studio preliminare delle tipologie di contratto effettivamente disponibili sul mercato, la scelta di quello più adeguato alle esigenze della scuola e la preparazione del modello di contratto assicurativo sul quale sollecitare la concorrenza tra le imprese.

4. VALORE ECONOMICO DELL'INCARICO

Il valore stimato del servizio di brokeraggio è calcolato sulla base della percentuale di commissione che il broker percepirà dalla società assicuratrice per tutta la durata del servizio. Le commissioni del Broker, nella Pubblica Amministrazione scolastica, sono remunerate tramite commissioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici, nella misura del 14% da applicare sui premi lordi delle polizze non RCA e del 5% sui premi lordi delle polizze RCA, fermo restando l'invariabilità del premio assicurativo in presenza o assenza del broker.



Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 - 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163

BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it

www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Le procedure di affidamento sono normate all'Art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e prevedono per gli appalti di servizio, come quello in oggetto, l'Affidamento Diretto sotto la soglia di 140.000,00 euro, dettata dal regolamento europeo.

Sotto questa soglia, all'Amministrazione pubblica appaltante è data la più ampia facoltà di ricognizione. Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, la procedura di affidamento suggerita è quella dell'Affidamento Diretto ai sensi dell'Art. 50, c. 1, lett. b): *“Anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*.

Alla luce dell'importo stimato, in applicazione dell'Art. 49, commi 4 e 6, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento alla struttura del mercato verificata anche l'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, sarà presa in considerazione anche l'eventuale offerta dell'operatore economico uscente.

In osservanza delle indicazioni ministeriali, la stipula del contratto avverrà sul portale: MePA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariateresa Amodio

(documento informatico firmato digitalmente
a i sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Firmato digitalmente da MARIATERESA AMODIO

BGIC853009 - AEF8DB7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002057 - 28/08/2026 - VI.3 - U
BGIC853009 - AEF8DB7 - REGISTRO DETERMINE - 0000086 - 28/08/2026 - DETERMINE - U